


REGIE PATENTI

Con cui vengono approvate tutte le determinazioni, e disposizioni, che, relativamente al passaggio del Colle di Tenda, sono contenute nel Regolamento, e successiva Tassa uniti alle medesime.

In data degli 11 luglio 1788.



IN TORINO

NELLA STAMPERIA REALE.

VITTORIO AMEDEO³

*Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di
Gerusalemme; Duca di Savoia, di Monferrato ec.;
Principe di Piemonte ec.*



RA le continue provvide cure, che abbiamo Noi dirette all'oggetto di promuovere con notabile vantaggio de' nostri sudditi il commercio per la scala di Nizza, ci è sembrata essenzialissima quella di rendere agevole, e comodo il passaggio del Colle di Tenda, procurare ai viaggiatori, e commercianti gli opportuni mezzi di essere esattamente serviti nel passaggio predetto, e di assicurare a coloro, che in esso prestano la loro opera, e fatica, una equitativa mercede; onde tolti gli abusi, e le frequenti querele, e difficoltà, che l'arbitrio, e l'indiscrezione finora cagionavano, trovino tanto li viaggiatori, che le persone di servizio tutti que' rispettivi vantaggi, che può procurare una legge chiara, inalterabile, ed estesa, in quanto è possibile a tutti gli incidenti; abbiamo perciò ordinata la compilazione di un Regolamento, e Tassa da osservarsi per il passaggio suddetto; ed avendoli Noi giudicati degni della nostra approvazione, quindi è che per le presenti di nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo approvato, ed approviamo tutte le determinazioni, e disposizioni contenute nel Regolamento, e successiva Tassa alle presenti uniti, e visati dall'infrascritto nostro Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari interni; mandiamo perciò alla Camera nostra de' Conti di registrare le presenti con detti Regolamento e Tassa, che vogliamo siano da chiunque spetta osservati; ordiniamo

che se ne faccia la pubblicazione ne'luoghi e modi soliti, e che alla copia stampata nella Stamperia Reale si presti la stessa fede che all'originale, poichè tale è il nostro volere. Dat. alla Veneria li diecisette del mese di giugno l'anno del Signore mille settecento ottant'otto, e del Regno nostro il decimosesto.

V. AMEDEO

V. FAUZONE P. per il P. P. REG.

V. ADAMI DI CAVAGLIANO.

V. DI CRAVANZANA.

CORTE.

REGOLAMENTO

5

Per il passaggio del Colle di Tenda.

I.

Gli abitanti de' luoghi di Limone, e di Limonetto, di Tenda, della Briga, di Saorgio, ch'esercitano la professione di portantini, di colanti, di conducenti di slitte, volgarmente denominate leze, di mulattieri, o di pedoni per il passaggio della Montagna di Tenda, dovranno nel termine di otto giorni, dopo la pubblicazione del presente, consegnarsi a' rispettivi Direttori di detto passaggio, cioè quelli di Limone, e Limonetto al Direttore stabilito a Limone, e gli altri di Tenda, della Briga, e di Saorgio a quello residente nel luogo di Tenda, spiegando nella consegna il loro nome, cognome, patria, età, ed il numero de' muli, con distinguere quelli da sella dagli altri da basto; i Direttori terranno un registro delle dette consegne, e non ammetteranno alcuno al servizio di portantino, che non abbia compito gli anni diciotto, o che superi gli anni sessanta, od altrimenti possa riputarsi inetto al detto mestiere.

2.

Quelli, i quali vorranno in avvenire intraprendere il mestiere di servire ai viaggiatori in alcuna delle sopra divise qualità, dovranno pure consegnarsi come sopra ai loro rispettivi Direttori; e quegli altri, che o per la perdita de' loro muli, o per altre cagioni non potranno continuare a prestare la loro servitù, dovranno dichiararlo al loro Direttore per essere cancellati dal predetto registro sotto pena di lire tre.

Verranno comandati a turno di ruolo, e così successivamente per servire li viaggiatori, e passeggeri, senzachè li Direttori possano giammai variarne l'ordine coll'ammettere gli uni a pregiudizio degli altri, senza il rispettivo loro consenso, trattone il caso però che li comandati non si trovassero pronti un'ora dopo ricevuto l'avviso, ovvero fra ore due per quelli, che si ritrovano ne' luoghi della Briga, e di Saorgio; quelli poi, che per malattia, od altra legittima causa non potranno prestare la loro servitù, ripiglieranno il turno di ruolo dacchè saranno cessate le cause d'impedimento.

Non sarà loro permesso d'esigere veruna cosa dai Passeggeri, e viaggiatori, li quali, fatto il passaggio della montagna, e a seconda della Tassa quì in appresso stabilita, faranno il pagamento delle mercedi a mani de' rispettivi Direttori in conformità del biglietto in iscritto, che questi rimetteranno ai menzionati viaggiatori; in sì fatti biglietti verranno individuati il numero de' portantini, e delle altre persone impiegate al loro servizio, quello de' muli, colla distinzione di quelli da sella da quelli da basto, di carica ordinaria, od eccedente, annotandovi la paga dovuta a ciascheduno; si esprimerà eziandio in essi il numero delle casse, valigie, portamantelli, ed altre cose consegnate per il passaggio del monte: e nel caso che vengano essi a domandare a' viaggiatori una più forte paga della stabilita, anche a semplice titolo di mancia, o sotto qualsivoglia altro pretesto, saranno li medesimi irremissibilmente castigati dal Direttore con tre giorni di prigionia, estensiva anche ad otto, e più, se avessero massime

usate delle grandi importunità ; od altri tratti più insolenti. 7

5.

A quest' effetto li Direttori , mezz' ora al più tardi dopo l' avviso , che avranno dell' arrivo in Tenda , od in Limone de' viaggiatori , che desiderano passare la montagna , dovranno presentarvisi per chieder l' ora , alla quale desiderano partire , il numero de' domestici , il modo , con cui desiderano di essere serviti , e per riconoscere le loro vetture , ed equipaggi , facendo in oltre pesare soltanto questi ultimi al peso pubblico , che dovrà esservi stabilito , e mantenuto dalle rispettive Comunità di Limone , e di Tenda nel sito , forma , e portata , che di concerto co' Direttori verrà dagli Intendenti di Nizza , e di Cuneo determinato.

6.

Li viaggiatori , che al loro arrivo desidereranno di essere serviti con puntualità , e di evitare la perdita di tempo , ch' è necessario alla ricerca dei portantini , e de' muli , dovranno preventivamente avvertire per lettera li Direttori del giorno fisso , nel quale succederà l' arrivo loro , informandoli del numero delle persone , che hanno in loro compagnia , e di seguito , come eziandio della quantità , e qualità de' loro equipaggi , e vetture , colla spiegazione di tutte le circostanze necessarie , onde li Direttori possano facilmente riconoscere qual debba essere la quantità d' uomini , e quale quella de' muli , che uopo è di far tenere preparati per il pronto loro viaggio .

7.

Spetterà ai Direttori di fissare in conformità della Tassa infrascritta il numero de' portantini , di condu-

8

centi di slitte, d' uomini, e di muli necessarii per il trasporto delle persone, e degli equipaggi, coll' avvertenza, avuto riguardo alla qualità delle cose, peso, e volume loro, di far unire assieme quelle per via di cui potranno più facilmente comporsi le salmate, facendo trasportare le altre a punta di basto, ed a forza di uomini; sarà però facoltativo ai viaggiatori di chiederne un maggior numero oltre al determinato, come fu superiormente detto; ma non sarà lecito a questi di porre nelle sedie, in cui verranno portati, se non que' piccoli effetti indispensabilmente necessari per il passaggio della montagna.

8.

Qualora o dalla parte del Piemonte, o da quella di Tenda, non si possa avere un numero sufficiente di portantini, di conducenti di slitte, di mulattieri, e di muli, per il servizio de' viaggiatori, che vi si troveranno per passare la montagna, il Direttore chiederà all' altro dalla parte opposta il quantitativo, che gli sarà necessario, e che dovrà quegli tosto far partire.

9.

Tutti que' portantini, conducenti di slitte, mulattieri, od altri, che non saranno ammalati, o legittimamente impediti, dovranno fare strada co' loro muli, slitte, e portantina all' ora, che loro verrà prescritta dal Direttore in conformità del §. 3, sotto pena di lire tre di emenda, ed in difetto d' un giorno di carcere.

10.

Partiti, che saranno, o dal luogo di Limone, o da quello di Tenda, li portantini, mulattieri, od altri, dovranno percorrere sino al suo termine la strada loro prescritta, senza poter sostituire alcun altro a loro vece,

sotto pena della perdita della paga, ovvero di un giorno di carcere. ⁹

II.

Ogni qual volta sarà necessario ai Direttori di avvertire per espresso gli uomini di servizio, che si richiegono dai viaggiatori, in tal caso la spesa de' pedoni sarà a carico, e ripartita fra gli anzidetti viaggiatori.

12.

Quelli, che si ubbriaccheranno, essendo al servizio di qualche passeggiere, saranno castigati al loro arrivo dal Direttore con un giorno di prigione.

13.

Li mulattieri, portantini, o conducenti di slitte, saranno tenuti per le cose state loro rispettivamente consegnate, e nel caso di perdita, o deterioramento di esse, che succedesse per negligenza loro, li Direttori faranno trattenere i loro muli, acciò mediante il loro prezzo venga risarcito il danno avvenuto; e qualora detto prezzo non fosse per ciò sufficiente, verranno le persone loro stesse poste in carcere, dal quale non usciranno sino all'intera soddisfazione degli effetti smarriti, o guasti per difetto, ed incuria loro: dovrà pertanto a un tal fine constare della preesistenza di detti effetti per via del viglietto spedito dal Direttore, come altresì del loro valore col mezzo del giuramento da prestarsi dal proprietario de' medesimi.

14.

Chiunque ritroverà lungo la strada degli effetti smarriti, sarà tenuto di consegnarli o all'uno, o all'altro de' rispettivi ordinarii di Tenda, e di Limone, sotto

10

pena del pagamento del doppio valore dell' effetto ritrovato, e non consegnato, e sussidiariamente della prigionia estensiva sino a due mesi secondo le circostanze.

15.

Resta proibito a tutti li portantini, mulattieri, ed altri di convenire coi viaggiatori, e passeggeri per il trasporto delle loro persone, ed equipaggi, sotto pena di lire sei d'emenda, e sussidiariamente di due giorni di prigionia; s'esclude però il trasporto delle mercanzie, e loro condottieri, per cui a favore della libertà del commercio sarà permesso di patteggiare la mercede.

16.

In caso di disputa, o contrasto tra li portantini, mulattieri, od altri, che venisse a seguire nel tempo, in cui saranno all'attuale servizio de' viaggiatori, e nel passaggio della montagna di Tenda, li Direttori castigheranno li colpevoli colla prigionia estensiva a tre giorni secondo le circostanze de' casi; se si trattasse poi di tali contese, dalle quali ne fossero derivate delle ferite, od effusione di sangue, dopo ch'essi avranno proceduto all'arresto de' colpevoli, ne daranno avviso al Giudice, ond'egli proceda in conformità delle Reali Costituzioni.

17.

Li Direttori castigheranno colla stessa pena della prigionia, e della perdita della paga secondo le circostanze coloro de' sopraddetti, che con fatti, o con parole avranno insultato li viaggiatori, e che avranno mancato, o ritardato a prestare il loro servizio; ma quanto alle ingiurie, e disordini, che si commetteranno dai viaggiatori, si restringeranno li Direttori a darne avviso eziandio

11

per espresso ai rispettivi Governatori ; od a chi fa le loro veci , cioè a quello di Nizza , riguardo alle persone , che diriggono il loro viaggio al di là de' monti , ed a quello di Cuneo , quando si tratterà di quelle , che giungono in Piemonte , affinchè li menzionati Governatori , o chi fa per essi , possano provvedere a proporzione de' mancamenti ; in caso però di ferita , o di grave delitto , li Direttori faranno assicurare la persona colpevole , e ne daranno avviso all' ordinario , od al Castellano , onde si proceda a' termini delle Regie Costituzioni , o venga altrimenti da chi spetta ordinato.

18.

○ Sarà specialmente cura de' Direttori nel loro rispettivo dipartimento , cioè di quello di Limone sul territorio del Piemonte , e dell' altro di Tenda sopra quello di Nizza , di tener mano , acciò li cobiali eseguiscano gli obblighi portati dalle loro sottomissioni , ed in difetto ne daranno avviso ai rispettivi Banchieri de' luoghi suddetti , perchè li facciano compellire da' Giudicanti , che per tal oggetto s' intenderanno sufficientemente autorizzati.

19.

Nel caso poi di rovina , o d' avvallamento della strada , ne daranno essi tosto avviso al Preposto di S. M. residente a Tenda , se trattasi della nuova strada , ma occorrendo nella vecchia , qual vien d' ordinario battuta da' mulattieri a preferenza dell' altra nell' invernal stagione , in tal caso ne parteciperanno li rispettivi pubblici , acciocchè sollecitamente si procurino a tal riguardo dall' Intendente della provincia le necessarie provvidenze .

20.

Qualora li condottieri de' muli detti li cobiali incontreranno qualche viaggiatore, o passeggiere, dovranno incontanente trarre in disparte i detti muli, e lasciare per tal mezzo libera, e aperta la strada agli anzidetti viaggiatori, comunque essi si ritrovino, o in portantina, od a cavallo, ovvero anche a piedi, in difetto saranno castigati dai rispettivi Direttori, e sulle doglianze, che loro verranno recate, con tre giorni di prigionia.

21.

In caso di malattia, o di altro grave impedimento de' Direttori, li commessi, che a loro spesa, e coll' approvazione de' rispettivi Governatori di Nizza, e di Cuneo verranno eletti, supplicheranno alle loro incumbenze.

22.

Dovranno pure li rispettivi Direttori mantenere, e provvedere a loro spese un sufficiente numero di sedie coperte per il servizio de' viaggiatori, che le chiederanno mediante la Tassa infra stabilita.

23.

Li Sindaci, e li Consiglieri delle Comunità qui sopra nominate, dovranno relativamente al passaggio della montagna di Tenda eseguire puntualmente gli ordini, che loro verranno dati dai predetti Direttori, sotto pena in caso di disobbedienza, d' essere castigati dai rispettivi Intendenti secondo le circostanze de' casi colla prigionia estensiva per sino ad otto giorni.

Nel tempo, che o il rigore della stagione, ovvero la quantità di neve non permettono d'andare in vettura da Limone al Borgo di S. Dalmazzo, e viceversa, spetterà egualmente al Direttore di Limone, ed al Commesso destinato dal Governo di Cuneo nel luogo del Borgo di comandare il numero de' portantini, condottieri di slitte, mulattieri, e muli, che saranno necessarii in sì fatta occasione, facendo loro corrisponder la mercede a caduno fissata nella seguente Tassa; il Commesso del Borgo spedirà poi in tali occorrenze li biglietti, e sarà astretto a tutte le obbligazioni sopra prescritte ai Direttori; e li particolari del Borgo, che vorranno in qualch'una delle suddivisate maniere servire li viaggiatori, dovranno egualmente consegnarsi al detto Commesso nel termine, che loro verrà assegnato dall'Intendente di Cuneo, per venir in seguito comandati a turno di ruolo.

Ne' giorni di festa comandata dalla santa Chiesa, volendo li viaggiatori partire di buon mattino, non potranno obbligarvisi gli uomini destinati al loro servizio, salvo prima abbiano questi udita la santa Messa, a quale oggetto li Direttori avranno attenzione, che si soddisfaccia da' medesimi a tale precetto, ed in tal caso si corrisponderà tra tutti detti viaggiatori lire 2. per retribuzione al Sacerdote, che celebrerà la Messa all'ora desiderata, ed opportuna.

Li mulattieri destinati al servizio de' viaggiatori saranno obbligati di prestare il loro aiuto, quando dovranno pesare li carichi destinati alla loro condotta,

sotto pena che siano per tale oggetto destinati altri a loro spese.

27.

Li Direttori, e commessi menzionati manterranno fra loro una mutua corrispondenza per somministrare così ai viaggiatori un pronto servizio, e procurare a un tempo stesso un' intiera esecuzione del presente regolamento; spetterà loro eziandio il far eseguire gli ordini, che gli verranno dati dai rispettivi Governi di Nizza, e di Cuneo, affinchè nelle osterie di Tenda, di Limone, e del Borgo non si pretenda l' esazione di prezzi eccedenti l' usato per il vitto, e per l' alloggio somministrato ai viaggiatori.

28.

Gli osti, obergisti, e cabarettieri di Tenda, di Limone, e del Borgo, terranno sempre affisso il presente regolamento nella camera, che sarà più a portata d' ognuno per essere veduto, e letto da tutti li viaggiatori, e nel caso, che esso venga a mancare, si dovrà dai medesimi fra il termine di tre giorni rimpiazzare con altro esemplare, il quale verrà loro rimesso gratis dai rispettivi Direttori, qualora non sia per esservi abuso in tal parte; nel caso poi di contravvenzione, incorreranno la pena di uno scudo.

29.

Li Giudici, e li Podestà rispettivi sono autorizzati a condannare sommariamente, e sul campo li contravventori, tanto riguardo alle pene pecuniarie sopra prescritte, che a quelle della prigionia, sussidiariamente stabilita; la metà delle dette emende cadrà a mani dei rispettivi Curati per esserne fatta la distribuzione ai poveri infermi, e l'altra metà a quelle dei Bassi Ufficiali, che si ritroveranno essere comandati ne' distaccamenti de' sopr' accennati luoghi per quell' uso, che verrà loro indicato.

T A S S A

Regolata secondo le due stagioni diverse, di cui la prima avrà cominciamento dal primo maggio per tutto ottobre, e la seconda dal primo novembre per tutto aprile.

T A S S A

Per ogni Portantino.

	<u>Prima stagione.</u>	<u>Seconda stagione.</u>
Dal luogo di Limone a quello di Tenda, e viceversa ll.	3. 0. 0.	ll. 4. 0. 0.
Dal luogo di Limone alla Cà, e da questa al predetto luogo . . . „	2. 0. 0.	„ 3. 0. 0.
Dal luogo di Tenda alla sommità del detto Colle „	2. 0. 0.	„ 3. 0. 0.
Dalla sommità del Colle di Tenda a Limone quando si fanno partire espressamente li portantini dall'accennato luogo per servire li viaggiatori nella discesa . . . „	1. 10. 0.	„ 2. 5. 0.

Numero de' portantini, che dovrà precettarsi.

Se li viaggiatori sono della più grossa corporatura n. 8.

Se di mezzana n. 6.

Se di piccola n. 4.

Servendosi però li viaggiatori di sedie coperte, si aggiungeranno due portantini di più del numero sovra fissato.

Per dette sedie coperte, le quali saranno tenuti li rispettivi Direttori di provvedere a richiesta de' viaggiatori, si pagherà per ognuna di esse, e per cadun viaggio lire quattro, oltre la paga de' portantini, compreso il ritorno delle medesime.

Allorchè il viaggiatore, partendo da Limone, vorrà cavalcare pendente la salita della montagna, e domanderà di essere servito da' portantini dalla sommità del Colle di Tenda fino alla Cà, ovvero al luogo di Tenda, pagherà la stessa mercede di sopra stabilita per li due contemplati casi dell'in-

tero tragitto della montagna, ma risparmiandosi in tal modo ai portantini la fatica, che far dovrebbero nell' ascesa, il Direttore comanderà due portantini di meno del numero avanti rispettivamente prefisso per le sedie portatili.

Che se i viaggiatori partendo dal luogo di Tenda colla cavalcatura per fare la salita della montagna di Tenda, chiederanno de' portantini per la sola discesa dalla sommità del Colle a Limone, il Direttore suggerirà loro di farli venire dal detto luogo, e sarà a carico del viaggiatore la spesa del pedone, che si manderà per tal effetto; in caso però, che a scanso della perdita del tempo si precettino li portantini di Tenda, si pagherà loro la mercede sopr'annotata per l'intero tragitto del monte, coll'avvertenza al Direttore di comandare anche due portantini di meno dei sopra stabiliti per ogni sedia portatile.

Ma se li viaggiatori volessero salire a cavallo soltanto alla Cà, e da quì restar serviti di sedia portatile sino al luogo di Limone, in tal caso fermo rimanendo il numero sopra prefisso de' portantini, si corrisponderà loro quella mercede anche avanti specificata.

T A S S A

Per li conducenti di slitte, e per li volgarmente chiamati Colanti.

Li conducenti di slitte si pagheranno sul piede de' portantini, e li colanti una lira di meno degli avanti nominati, sia che si facciano partire sì gli uni, che gli altri o dal luogo di Limone, o da quello di Tenda, ovvero anche, che si prendano alla Cà, e come più individuatamente resta sopra specificato per ognuno di detti casi.

Sarà in facoltà del viaggiatore il chiedere la quantità d'uomini, che stimerà per sua maggior sicurezza, tanto nel caso, che voglia essere servito di slitta, che in quello, in cui preferisca di essere condotto dai Colanti.

Dovrà in ogni caso il Direttore essere in particolar attenzione, onde li Conducenti, e Colanti, che saranno addimandati dal viaggiatore non manchino di ritrovarsi nell'ubicato sito al tempo loro prefisso, affinchè il viaggiatore non venga ritardato nel suo cammino o per la malizia, o negligenza dei medesimi.

T A S S A

*Per li muli da sella, per caduno, compreso l'uomo,
che li conduce.*

	<u>Prima stagione.</u>	<u>Seconda stagione.</u>
Dal luogo di Limone a Tenda, e viceversa ll.	2. 10. 0.	3. 10. 0.
Il quì sopra fissato prezzo avrà luogo allora quando un sol uomo accompagnerà per lo meno tre muli, ma se n'avrà egli a ricon- durre addietro, che un solo, o due, si dovrà pagare per cadun mulo compreso il detto uomo ,,	3. 0. 0.	4. 0. 0.
Dal luogo di Limone alla sommità del Colle di Tenda ,,	1. 10. 0.	2. 0. 0.
Dal luogo di Limone alla Cà ,,	2. 0. 0.	3. 0. 0.
Dal luogo di Tenda alla Cà ,,	1. 10. 0.	2. 0. 0.
Dal luogo di Tenda alla sommità del detto Colle ,,	2. 0. 0.	3. 0. 0.

Volendo il viaggiatore, che il mulattiere accompagni da vicino
nel tragitto del colle il mulo, dovrà corrisponderli, com-
presavi la tassa sopra stabilita

Dal luogo di Limone a Tenda ll.	3. 10. 0.	4. 10. 0.
Dal luogo di Limone alla sommità del Colle di Tenda ,,	1. 15. 0.	2. 5. 0.
Dal luogo di Limone alla Cà ,,	2. 7. 6.	3. 7. 6.
Dal luogo di Tenda alla Cà ,,	1. 15. 0.	2. 5. 0.
Dal luogo di Tenda alla sommità del detto Colle ,,	2. 7. 6.	3. 7. 6.

Ed ove detto mulattiere ricusi, o non sia in caso di ciò ese-
guire, si destinerà un'altra persona in sua vece con quella
discreta paga, che si fisserà da' Direttori a carico del mu-
lattiere.

T A S S A

Per li muli da basto, compresi il mulattiere.

Prima stagione. Seconda stagione.

Dal luogo di Limone a Tenda, e viceversa per la salmata, la quale non ecceda li 14. rubbi di Piemonte

Essendo la salmata tra i 14. e i 16. R. ll.

Quando il carico eccederà li 16. rubbi di Piemonte, e li bauli, o altri equipaggi di un sol pezzo, e volume, non potranno altrimenti trasportarsi, che in punta di basto, si pagherà a ragione di due salmate regolate alla rispettiva Tassa avanti scritta.

T A S S A

A corpo, e non a peso per il trasporto delle vetture, che si eseguirà o a braccia d' uomini, o con muli, od in punta di basto, ed anche come tornerà più in acconcio ai mulattieri precettati per trasportarle.

Per le Carrozze da viaggio a quattro piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Berline all'Inglese si pagherà come qui contro viene espresso per questa, e per tutte le altre successive categorie.

Per una Berlino da viaggio con li colli d'oca, assali, e molle (volgarmente chiamate ressors) di ferro fatti a C, e perciò dette alla Polignaca, non compresi li bauli, cavagna sopra l'imperiale, e tuttociò, che costituisce l'equipaggio de' viaggiatori, che deve pesare in disparte, come fu sopra detto ll. 90. 0. 0.

Per altra simile, ma colle molle all'Inglese „ 82. 10. 0.

Berlina più leggiera, e non da viaggio, formata come le sopradescritte „ 71. 5. 0.

Carrozze da viaggio a quattro piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Berline alla Francese.	Berlina montata sui cignoni a barre lunghe di legno cogli assali di ferro, ma senza molle . . . ll. 67. 10. 0. Altra simile cogli assali in legno, e dette di vettura ,, 52. 10. 0.
Carrozze da viaggio a due piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Diligenze all'Inglese.	Diligenza colle molle all'Inglese, colli d'oca, ed assali in ferro . . . ,, 71. 5. 0. Per altra simile colle molle fatte a C, e dette alla Polignaca . . . ,, 82. 10. 0.
Carrozze da viaggio a due piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Diligenze alla Francese.	Diligenza senza molle montata sopra li cignoni, colle barre di legno, ed assali in ferro . . . ,, 67. 10. 0. Altra simile cogli assali in legno . . . ,, 60. 10. 0. Diligenza detta Coupé, cogli assali, e barre in legno, come quei di vettura . . . ,, 30. 10. 0.
Vetture in uso a diverse piazze, ed a quattro ruote.	Biroccio all'Inglese, con assali, colli d'oca, e molle in ferro . . . ,, 48. 15. 0. Per altro detto a cavagna, cioè colla gabbia capace di sei piazze, con il sedere, e montato come quel di sopra ,, 52. 10. 0.
Altre vetture a due piazze, ed a quattro ruote.	Altro biroccio assai elevato, e denominato Faettone, montato come sovra . . . ,, 45. 0. 0. Carro alla Tedesca a fleccia, ed assali in legno . . . ,, 45. 10. 0. Biroccio colle barre, assali in legno, e gabbia montata sopra li cignoni, privo di molle, ma col sedere . . . ,, 52. 10. 0. Altro consimile detto da vettura senza sedere . . . ,, 37. 10. 0.

	Sedia di posta coll' assale in ferro, e colle molle „ 37. 10. 0.
	Altra detta da vettura coll' assale in legno, e senza molle „ 26. 5. 0.
	Coupé da vettura ordinario „ 26. 5. 0.
	Altro detto Cabriolet coll' assale in ferro, e col soffietto movibile „ 33. 15. 0.
Vetture a due ruote	Altro coupé chiuso, ed a diverse piazze „ 40. 0. 0.
	Coupé chiuso co' cignoni a cricco, e coll' assale in legno „ 33. 15. 0.
	Per una sedia di posta antica montata sulle molle, assale in ferro, e contracignoni a cricco „ 45. 0. 0.

Ove poi si presenti per il passaggio della montagna qualche altra vettura non compresa in quelle sopra individuate, spetterà al Direttore il determinare il prezzo del trasporto per la medesima, regolandolo a rata del peso, e volume, che gli sembrerà possa quella stimarsi in paragone delle avanti specificate.

Per il trasporto delle vetture verranno comandati a turno di ruolo i mulattieri co' loro muli, e in numero proporzionato al peso delle medesime; sarà cura de' Direttori di dare le opportune disposizioni, affinchè gli equipaggi giungano al loro destino in tempo abile, e nel caso di colpevole ritardo saranno come sovra gastigati i mulattieri, o colla perdita della mercede loro dovuta, ovvero colla prigionia.

Quando, attesa la qualità de' carichi, o che si debba far viaggio di notte, o per cattivo tempo, si giudicherà necessario dal Direttore un ajutante, verrà questo destinato a spese del viaggiatore, ed alla tassa infraespressa.

Nella prima stagione ll. 2. Nella seconda ll. 2. 5.

E se premunito di lume

Nella prima stagione ll. 2. 10. Nella seconda ll. 3.

TASSA DEL FABBRO FERRARO

Per ismontare, e rimontare le vetture si pagherà sul prezzo avanti stabilito per il loro trasporto, al fabbro ferraro, il quale sarà contabile de' danni, che possa cagionarli, come segue.

Per le vetture a due ruote	ll.	1.	10.	0.
Per le vetture a quattro ruote, e a due piazze	„	2.	0.	0.
Per le vetture a quattro ruote, ed a quattro, e più piazze	„	2.	10.	0.

T A S S A

Per li trasporti a braccia d' uomini.

Rispetto ai carichi d'un sol pezzo, o volume, che per l'eccessivo loro peso, o speciale qualità non potranno portarsi in punta di basto, se si eseguirà il trasporto a braccia d' uomini, ognuno de' quali avrà la paga avanti stabilita per li portantini, e a rata del peso, si richiederà il numero d' uomini quì appresso fissato, cioè

Da dodici in quattordici rubbi di Piemonte
uomini n. 8.

Da quattordici in dieciotto rubbi uomini n. 10.

Eccedendo il carico li rubbi dieciotto, si fisseranno due uomini d'aggiunta, sino ad ogni tre rubbi, e così successivamente a proporzione, di maniera che per trenta rubbi si prenderanno uomini numero dieciotto.

T A S S A

*Per condurre cavalli a mano, portar lettere, avvisi,
o eseguir altre commissioni senza carico.*

	<u>Prima stagione.</u>	<u>Seconda stagione.</u>
Da Limone a Tenda, e viceversa ll.	2. 0. 0.	„ 3. 0. 0.
Da Limone alla sommità del Colle di Tenda	1. 0. 0.	„ 1. 10. 0.
Da Limone alla Cà	1. 5. 0.	„ 2. 0. 0.

	Prima stagione	Seconda stagione
Dal luogo di Tenda alla Cà	1. 0. 0.	1. 5. 0.
Dal luogo di Tenda alla sommità del detto Colle	1. 5. 0.	1. 15. 0.
Dal luogo di Tenda al luogo della Briga	0. 15. 0.	1. 0. 0.
Dal luogo di Tenda a Saorgio	1. 5. 0.	2. 0. 0.

Quanto ai soggiorni sulla montagna, che a cagione di cattivo tempo si rendessero necessarii ai portantini, mulattieri, e pedoni, mentre sono all'attuale servizio de' viaggiatori, si pagherà da questi a ciaschedun uomo fs. 15 oltre la mercede sopra rispettivamente determinata, e per ogni mulo da sella, e da basto ll. 1. 5 per ogni sera, non compresi però la mercede sopraffissata dei 15 fs. per l'uomo, che gli accompagna. Sarà però facoltativo ai viaggiatori, che saranno partiti da Tenda il far ritorno all'accennato luogo, piuttosto che soggiornare alla Cà, ed in questo caso non pagheranno ai comandari portantini, e per li precettati muli, che la quarta parte del prezzo sopraffissato per l'intero passaggio del monte. Riguardo ai viaggiatori, che partendo da Limone, non possano tragittare la montagna per motivo dell'insorto cattivo tempo, ritornandosene addietro nell'anzidetto luogo, pagheranno la quarta parte del prezzo sopra determinato per l'intero tragitto del monte, tuttavolta quando avranno oltrepassata la cappella di S. Lorenzo; ed un quinto di detto prezzo qualora non avranno potuto pervenire alla ridetta cappella.

T A S S A

*Per il viaggio da Limone al Borgo
di S. Dalmazzo, e viceversa.*

Ai portantini per ciascheduno	ll.	3. 10. 0.
Ai conducenti di slitte, compreso il mulo, e per un passeggiere	..	4. 0. 0.
Mulo da sella	..	3. 0. 0.
Pedoni	..	2. 0. 0.

Quanto ai carichi, che si dovranno trasportar sopra li muli a basto, si osserveranno le stesse regole, e distinzioni prescritte

il passaggio della montagna, e la paga sarà quella fis-
per la seconda stagione.

Il dritto dovuto alla Direzione si corrisponderà per le vet-
dai viaggiatori soldi due per lira di ciò, che importa il
e della stabilita mercede; e per tutti gli altri servizj, e
orti compresi nella individuata tassa, si dedurrà l'avanti-
esso dritto di Direzione regolato come sovra a soldi
per caduna lira dalla paga rispettivamente assegnata per
lattieri, portantini, ed altri impiegati nel servizio della
stagione.

V. CORTE d'ordine di S. M.

Per detto Fucoli
CAPITOLA

CAPITOLA

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avantiscritte Regie Patenti in data delli diciassette scorso giugno, da S. M. firmate, e debitamente spedite, sigillate, e controssegnate da S. E. il signor Conte Corte di Bonvicino Ministro, e primo Segretario di Stato per gli affari interni, e con esse gl' unitivi Regolamento, e Tassa, il tenor del tutto ben considerato, ed udito nelle sue conclusioni il sig. Barone Cavaliere Favrat di Bellevaux Procuratore Generale di S. M., abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo registrarsi le sopraddette Regie Patenti con detti Regolamento, e Tassa, secondo la loro forma, e tenore. Dat. in Torino gli undici del mese di luglio mille settecento ottant' otto.

Per detta Eccellentissima Regia
CAMERA

GALLENGA'.